

CIRCOLARE N. 17/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 156921 / RU.

Roma, 23 dicembre 2010

Seguito:

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

Allegati:

Agli Uffici delle dogane

Loro Sedi

e, per conoscenza:

Alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Alla Direzione Centrale Analisi Merceologica Sviluppo Laboratori chimici

All'Ufficio Centrale Antifrode

Sede

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Roma

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione, 129

Roma

All'Assocostieri

Via di Vigna Murata, 40

Roma

OGGETTO: Progetto sperimentale INFOIL –Circolare 14/D del 10 agosto 2010. Ulteriori chiarimenti relativi alla riconciliazione tra le misure manuali e le telemisure nonché agli scarti tollerabili all'atto della retrocessione a semilavorato del piede residuale del serbatoio.

Com'è noto, nella circolare 14/D del 10 agosto 2010, concernente la definizione da parte dell'Agenzia degli indirizzi operativi previsti dal D.M. n. 169 del 29 ottobre 2009 (Regolamento INFOIL) e dalla determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. del 24 maggio 2010 (Direttoriale INFOIL), erano state riservate, nelle more della conduzione di apposite verifiche da parte dei gruppi misti permanenti di lavoro attivi presso ciascun impianto, le seguenti definizioni:

- 1) lo scarto ammissibile tra la misura manuale e quella effettuata in maniera automatica del livello e della temperatura di un prodotto stoccato all'interno di un serbatoio (si vedano, rispettivamente, i paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 della predetta circolare), nei casi in cui sia disponibile la sopra citata misura manuale;
- 2) il criterio per il controllo della quantità residuale in serbatoio in caso di reimmissione della stessa nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto, in linea con quanto stabilito dall'art.1, comma 6, del D.M.169/09, richiamato dall'art. 3, comma 4, della Direttoriale INFOIL (si veda il paragrafo 4.2 sub.7 della predetta circolare).

Con riferimento alla prima problematica, avuto riguardo a quanto comunicato dalle Direzioni regionali ed interregionali dell'Agenzia territorialmente competenti sugli impianti gestiti in INFOIL relativamente agli esiti delle sopra richiamate verifiche, si rappresenta quanto segue:

- a) nel caso di misure di livello in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest'ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in **4 mm** (+/- 2 mm con riferimento alla telemisura).
- b) nel caso di misure di temperatura in serbatoio riferite ad una determinata quantità di prodotto stoccato, qualora sia presente una misura manuale, lo scarto ammissibile tra quest'ultima e quella fornita dal telelivello è stabilito, tenendo conto della sensibilità dei due diversi strumenti impiegati per le due rilevazioni della medesima grandezza, in **0,4 °C** (+/- 0,2 °C con riferimento alla telemisura).

Relativamente alla seconda problematica, premessa la definizione, con riferimento a ciascun serbatoio di prodotto finito, delle seguenti quantità:

residuo contabile: quantità determinata nell'accertamento di produzione meno la sommatoria delle singole quantità estratte (indipendentemente dallo strumento con cui siano state misurate), quali risultano dai documenti fiscali (DAA e DAS) emessi a scorta dei prodotti estratti;

residuo misurato: quantità di prodotto accertato che residua al termine delle operazioni di estrazione, ottenuta - ferma restando la densità a 15°C determinata all'atto dell'accertamento di produzione - dallo sviluppo delle telemisure o, in caso di misura manuale del livello e della temperatura, dallo sviluppo di quest'ultime grandezze.

ed avuto riguardo agli esiti delle sopra richiamate verifiche dei gruppi misti permanenti nonché alla nota dell'allora Area Centrale Verifiche e Controlli prot.1416 del 25 gennaio 2002, si comunica quanto segue:

- c) quando la differenza tra il residuo contabile ed il residuo misurato rapportata a quest'ultimo è, in valore assoluto, maggiore di 1%, l'annullamento del carico d'imposta viene operato sul residuo misurato. Viceversa, nel caso in cui la predetta differenza percentuale è minore o uguale, in valore assoluto, a 1%, il predetto annullamento è operato sul residuo contabile.

Le tre specifiche a), b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con riferimento a quanto sopra definito, si forniscono, altresì, istruzioni relativamente ai seguenti ulteriori aspetti:

1. precisazioni relative al riallineamento della telemisura alla misura manuale in caso di riscontro di uno scarto superiore a quello ammesso;
2. precisazioni relative alle operazioni di accertamento in serbatoio;
3. programma inventariale per l'anno 2011 sugli impianti INFOIL.

1. Precisazioni relative al riallineamento della telemisura alla misura manuale in caso di riscontro di uno scarto superiore a quello ammesso

Relativamente al contenuto del punto 1.3.1, sub.5 della circolare 14/D del 10 agosto 2010, nel chiarire che lo stesso è riferibile alla totalità dei serbatoi, si forniscono, nel contempo, ulteriori istruzioni operative.

Qualora, relativamente ad un certo serbatoio, lo scarto tra telelivello e la corrispondente misura manuale si mantenga costante al variare della quantità di prodotto stoccata, lo scarto registrato si ritiene dovuto ad errori sistematici.

In tale evenienza, il telelivello che faccia registrare in assoluto scostamenti rispetto alla misura manuale superiori ai limiti di cui alla specifica a) non è oggetto di riallineamento immediato; il relativo intervento è invece inserito, da parte del depositario autorizzato, in un successivo programma di manutenzione. Resta ferma l'impossibilità di utilizzare detta telemisura per l'accertamento della produzione e delle quantità residuali di cui all'art. 1 comma 5 del regolamento INFOIL.

Non si dà luogo, altresì, all'immediato riallineamento della strumentazione di telemisura, quando, pur operando la stessa al di fuori delle sopra definite tolleranze, dall'impiego della stessa nello sviluppo di un serbatoio non si origina una determinazione quantitativa che differisce più dell'1% rispetto a quella ottenuta utilizzando i corrispondenti valori manuali. Anche in tale evenienza, l'intervento di riallineamento delle telemisure è inserito dal depositario in un successivo programma di manutenzione e le telemisure non possono essere adottate per l'accertamento della produzione e delle quantità residuali.

Il citato programma di manutenzione dovrà trovare riferimento nel disciplinare redatto dal Gruppo misto permanente di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i tempi d'intervento che saranno determinati anche in considerazione della realtà impiantistica locale.

Inoltre, è appena il caso di precisare che nelle determinazioni quantitative di cui sopra, effettuate sia attraverso le rilevazioni manuali che le telemisure, la densità a 15 °C da impiegare è quella determinata all'atto dell'accertamento di produzione e riscontrabile dal campione di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento INFOIL.

Ovviamente, nel caso in cui siano presenti nell'impianto serbatoi muniti di telemisure ma non utilizzati né per accertamenti di produzione né oggetto di retrocessione della quantità residuale giacente, resta ferma la prescrizione per il

depositario di procedere con cadenza annuale al controllo del rispetto degli scarti di cui alle specifiche a) e b). In tale occasione, In caso di superamento degli stessi, il depositario procede al riallineamento delle telemisure anche per i serbatoi di cui trattasi.

2. Precisazioni relative alle operazioni di accertamento in serbatoio

Nel caso in cui siano disponibili, per la determinazione della quantità di prodotto in serbatoio, le misure manuali di livello e di temperatura, il depositario è tenuto a verificare il rispetto delle specifiche a) e b).

Il posizionarsi della telemisura al di fuori delle suddette specifiche, obbliga, conformemente alle indicazioni di cui ai punti 1.3.1 ed 1.3.2 della circolare INFOIL, all'utilizzo della corrispondente misura manuale all'atto dello sviluppo del serbatoio.

Nel caso, invece, in cui entrambe le specifiche siano rispettate, le misure manuali (di livello e di temperatura) e le corrispondenti telemisure, sono fiscalmente equivalenti. In tale evenienza, nel disciplinare INFOIL di impianto deve essere indicato quali misure di livello e di temperatura sono utilizzate per lo sviluppo del serbatoio: vale a dire, se si faccia riferimento a quelle manuali ovvero alle telemisure.

Infine, come indicato nel punto 4.1 della sopra richiamata circolare 14D del 10 agosto 2010, le misure di livello e di temperatura utilizzate per lo sviluppo del serbatoio devono risultare nel relativo verbale di accertamento e devono essere storicizzate nel sistema informatizzato di controllo.

3. Programma inventariale per l'anno 2011 sugli impianti INFOIL

L'applicazione delle tre specifiche a), b) e c) ha influenza sulle quantità rilevanti ai fini fiscali e, conseguentemente, sui dati riportati nei registri di carico e scarico dei depositi fiscali in cui è attivo il sistema INFOIL.

Al fine di valutare gli effetti delle predette specifiche sugli inventari fiscali condotti ai sensi dell'art.47 del D.l.vo 504/95, gli Uffici delle dogane territorialmente competenti sugli impianti gestiti in INFOIL procederanno, limitatamente all'anno 2011, ad effettuare tre inventari completi (estesi, cioè, alle materie prime ed ai prodotti semilavorati), con cadenza quadrimestrale.

I predetti inventari saranno condotti con le consuete modalità, nonché sulla base delle metodologie operative di controllo che la scrivente avrà cura di precisare con apposita circolare da emanare ai sensi dell'art.2, comma 2 del Regolamento INFOIL; i relativi verbali d'inventario saranno trasmessi a questa Direzione, Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi per le eventuali valutazioni di competenza.

----- o -----

Si coglie infine l'occasione per rammentare che **il termine del 25 febbraio 2011, di cui all'art. 4 comma 1 della Determinazione INFOIL, è riferito al completamento dell'iter autorizzativo per il particolare impianto di produzione che ha presentato istanza di gestione in INFOIL.**

Pertanto, si sollecitano i soggetti già operanti in via sperimentale con il sistema INFOIL che non abbiano ancora presentato la predetta istanza e che intendano continuare ad operare con tale modalità a presentarla al più presto, onde consentire agli Uffici delle dogane di esperire il procedimento disciplinato al punto 6 della più volte richiamata circ. n.14/D del 10 agosto 2010. Si invitano, altresì, gli Uffici delle dogane competenti alla trattazione delle predette istanze a svolgere il previsto iter procedurale con la massima tempestività avendo cura di tenere in debita considerazione le semplificazioni procedurali previste per gli impianti di produzione già operanti in via sperimentale nell'ambito del sistema INFOIL.

Codeste Direzioni regionali e interregionali vigileranno sulla scrupolosa osservanza da parte dei dipendenti Uffici delle presenti disposizioni, non mancando di segnalare eventuali problematiche operative che dovessero insorgere nella pratica applicazione delle stesse.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93